



**INFORMAZIONE URGENTE SULL'ENTRATA IN VIGORE
DEL D.L. 137/2020 SUL PORTALE DEL PROCESSO PENALE
TELEMATICO E SULL'USO DELLA POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA NEL PROCESSO PENALE**

Cari Colleghi,

il c.d. decreto ristori (D.L. 137/2020), cui il D.G.S.I.A. ha finito di dare esecuzione nei giorni scorsi, contiene disposizioni sul nuovo portale del processo penale telematico e sull'uso della posta elettronica certificata anche da parte dei difensori (art. 24).

a) Portale del processo penale telematico.

Il primo comma di tale norma prevede che *il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis c. 3 c.p.p.* presso le Procure della Repubblica avviene *esclusivamente* mediante deposito dal portale del processo penale telematico.

Sulle modalità di utilizzo di questo portale alleghiamo un manuale utente (all. 1) e un link a una *demo* della Camera penale di Milano (<https://youtu.be/eOVDM56nOZA>): evidenziamo fin d'ora alcuni aspetti.

Affinché si possa depositare atti nel portale (raggiungibile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>) è necessario che sia annotata nel Re.Ge.Web, a cura della segreteria, la nomina del difensore: in caso di *nomina già agli atti* il difensore deve depositare tramite portale atto comprovante la nomina o sollecito di annotazione della nomina



già depositata; invece in caso di *nuova nomina* il difensore deve depositare tramite portale la nomina stessa.

Questi adempimenti, tuttavia, debbono avvenire utilizzando i modelli messi a disposizione dalla Procura della Repubblica di Imperia e qui allegati (all. 2). Nella compilazione occorre evitare di creare difficoltà di lettura da parte del sistema: così occorre evitare abbreviazioni come "n." o "n°" in luogo di "numero" o "sost. proc." in luogo di "sostituto procuratore" e occorre inserire i nomi completi e corretti dei magistrati che compaiono sulla copertina del fascicolo (es. "Maria Paola MARRALI" e non "Paola MARRALI", ovvero "Enrico CINNELLA DELLA PORTA" e non "Enrico CINNELLA").

Una volta completato il deposito della nomina il sistema rilascia una ricevuta di deposito ma, al fine di rendere l'annotazione di nomina la più rapida possibile è consigliato che questa sia trasmessa (via e-mail) anche alla segreteria del P.M. titolare. Il difensore può sempre verificare lo stato del deposito della sua nomina.

Ogni atto segue le specifiche tecniche dettate dal D.G.S.I.A. (all. 3). Per quanto riguarda gli *atti* (comprese le nomine), questi sono in formato pdf ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, talché non è ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (PAdES e CADES).

I *documenti allegati* (compresa la nomina scansionata allegabile a quella nativa digitale) sono in formato pdf. La dimensione massima consentita per ciascun deposito è pari a 30 *Megabyte*.



b) Posta elettronica certificata.

Il comma 4 dell'art. 24 prevede che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli sopra indicati, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, è consentito *il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata* inserita nel registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (D.G.S.I.A.) e pubblicato sul Portale dei servizi telematici (P.S.T.), e nel rispetto di specifiche tecniche su formati degli atti e ulteriori modalità di invio.

Il comma 5 prevede che ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, *il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico*, con inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

Possiamo evidenziare fin d'ora che l'uso della posta elettronica certificata è consentito per il deposito di *tutti gli atti esclusi quelli di cui al comma 1* (memorie, documenti, richieste ed istanze indicate



dall'articolo 415-bis comma 3 c.p.p.) e quelli al comma 2 (ulteriori atti indicati con decreti del Ministro della giustizia, che non sono stati ancora emanati): in questi casi di deposito facoltativo via p.e.c. *è ancora consentito il deposito nelle altre forme.*

Quanto agli indirizzi delle p.e.c. degli uffici giudiziari alleghiamo elenco diffuso dal D.G.S.I.A. (all. 4) e un estratto di tale elenco avente a oggetto le p.e.c. di maggiore interesse per il nostro Foro (all. 5) ed evidenziamo che non si possono più effettuare depositi presso altre p.e.c. (anche se resta disponibile la p.e.c. dell'ufficio del casellario per le richieste da presentarsi allo stesso).

Per un più agevole e rapido smistamento delle p.e.c. da parte della Procura della Repubblica per gli adempimenti previsti dal comma 5 è consigliato dalla Procura stessa che nella p.e.c. sia messo in *copia l'indirizzo posta elettronica ordinaria della segreteria del magistrato interessato* come dall'elenco allegato (all. 6) indicando nell'oggetto: a) cognome del P.M. titolare; b) numero del procedimento; c) oggetto del deposito. La casella p.e.c. della Procura sarà attiva da domani 13 novembre.

Per quanto riguarda le p.e.c. al Tribunale le istruzioni si limitano a chiedere al difensore di indicare nell'oggetto della p.e.c. il numero "g.i.p." o "dib." del procedimento o se si tratta di procedimento davanti al g.i.p./g.u.p. o davanti al tribunale, mentre non è anche richiesta la spedizione ad altra casella di posta elettronica ordinaria. La casella p.e.c. del Tribunale sarà attivata nei prossimi giorni.



Anche per quanto riguarda gli uffici del giudice di pace di Imperia e di Sanremo la p.e.c. dovrebbe essere attivata nei prossimi giorni: sono attese indicazioni più specifiche che Vi forniremo non appena le stesse saranno rese disponibili.

Ogni atto segue le specifiche tecniche dettate dal D.G.S.I.A. (all. 7). Per quanto riguarda gli *atti*, questi sono in formato pdf ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, talché non è ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (PADES e CADES).

I *documenti allegati* (compresa la nomina scansionata allegabile a quella nativa digitale) sono in formato pdf con una risoluzione massima di 200 dpi. La dimensione massima consentita per ciascun deposito è pari a 30 *Megabyte*.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e inviamo cordiali saluti a tutti.

Il Consiglio dell'Ordine



ALLEGATI

1. manuale utente (*omissis*)
2. modelli di nomina
3. specifiche tecniche D.G.S.I.A. per il portale
4. elenco completo delle p.e.c. diffuso dal D.G.S.I.A. (*omissis*)
5. elenco delle p.e.c. di maggiore interesse
6. elenco delle mail ordinarie della segreteria
7. specifiche tecniche D.G.S.I.A. per la p.e.c.



ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA
SOSTITUTO PROCURATORE DOTTOR ENRICO CINNELLA DELLA PORTA
(procedimento penale numero 12345/2020)

OGGETTO: NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA

Io sottoscritto MARIO ROSSI, nato a Imperia il 10 agosto 1988 e domiciliato in Imperia in via Argine Destro numero 5, in relazione al procedimento penale sopra indicato dichiaro di nominare difensore di fiducia
l'avvocato TIZIO CAIO con studio in Imperia in piazza Dante numero 10;
l'avvocato SEMPRONIO MEVIO con studio in Sanremo in via Matteotti numero 120.

Rispettosamente.

Imperia, 26 ottobre 2020

MARIO ROSSI
(firma)

Per autentica della firma che precede ai sensi dell'articolo 39 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Imperia, 26 ottobre 2020

Avvocato TIZIO CAIO
(firma del difensore digitale o firma elettronica qualificata)

PROCURE SPECIALI

Io sottoscritto, come sopra generalizzato, con il presente atto conferisco al difensore sopra indicato il potere di chiedere in mio nome e vece, eventualmente, se e quando lo riterranno opportuno:

- 1) L'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice procedura penale nella misura che il difensore riterrà più opportuna.
- 2) La definizione del processo a mio carico con le forme del rito abbreviato ai sensi degli articoli 438 e seguenti codice procedura penale.
- 3) L'oblazione ai sensi dell'articolo 162 codice penale ovvero dell'articolo 162 bis codice penale.
- 4) L'opposizione al decreto penale di condanna.

In fede.

Imperia, 26 ottobre 2020

MARIO ROSSI
(firma)

Per autentica della firma che precede ai sensi dell'articolo 39 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Imperia, 26 ottobre 2020

Avvocato TIZIO CAIO
(firma del difensore digitale o firma elettronica qualificata)



ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA
SOSTITUTO PROCURATORE DOTTOR ENRICO CINNELLA DELLA PORTA
(procedimento penale numero 12345/2020)

OGGETTO: DEPOSITO DELL'ATTO DEL PROCEDIMENTO COMPROVANTE LA
NOMINA A DIFENSORE

Il sottoscritto Avvocato TIZIO CAIO con studio in Imperia in piazza Dante
numero 10 allega l'atto del procedimento comprovante la nomina a difensore
effettuata MARIO ROSSI nato a Imperia il 10 agosto 1988 e domiciliato in
Imperia in via Argine Destro numero 5 in relazione al procedimento penale
sopra indicato.

Rispettosamente.

Imperia, 26 ottobre 2020

Avvocato TIZIO CAIO

(firma del difensore digitale o firma elettronica qualificata)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di



adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **Area Riservata:** contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
 - b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature):** formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
 - c) **DGSIA:** Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
 - d) **PAdES (PDF Advanced Electronic Signature):** formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
 - e) **PDF:** Portable Document Format;



- f) **PDP:** Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST:** Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento:** il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB:** modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE:** Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP:** Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche:** provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 4

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:



- sono in formato PDF;
sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
 4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 5

(Requisito per il deposito sul PDP)

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

ART. 6

(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
 - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - b) i dati inseriti dal depositante;
 - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
 - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
 - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
 - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
 - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

ART. 7



(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica previste dal dell'art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n.269 del 28 ottobre 2020 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito obbligatorio da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero;

rilevato che l'art. 24 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, consente di adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il D.M. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua il portale del processo telematico di cui all'art. 24 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
2. Il presente provvedimento stabilisce, altresì, le modalità telematiche di deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del



pubblico ministero previsto dall'art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020.

ART. 2

(Individuazione del portale del processo penale telematico)

1. Per il deposito degli atti di cui all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il Portale Deposito atti Penali di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020.

ART. 3

(Modalità telematiche di deposito al Portale Deposito atti Penali)

1. Per le modalità telematiche di deposito degli atti di cui all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento si rinvia alle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020.

ART. 4

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale
Alessandra Cataldi



**DEPOSITO PENALE TELEMATICO
ESTRATTO DALL'ELENCO DGSIA DELLE P.E.C. DI MAGGIOR INTERESSE**

Giudice di pace di Imperia

depositoattipenali.gdp.imperia@giustiziacert.it

Giudice di pace di Sanremo

depositoattipenali.gdp.sanremo@giustiziacert.it

Tribunale di Imperia

depositoattipenali.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Procura di Imperia

depositoattipenali.procura.imperia@giustiziacert.it

Corte d'appello di Genova

depositoattipenali.ca.genova@giustiziacert.it

depositoattipenali2.ca.genova@giustiziacert.it

depositoattipenali3.ca.genova@giustiziacert.it

Procura generale presso la Corte d'appello di Genova

depositoattipenali.pg.genova@giustiziacert.it

depositoattipenali2.pg.genova@giustiziacert.it

Tribunale dei minori di Genova

depositoattipenali.tribmin.genova@giustiziacert.it

Procura dei minori di Genova

depositoattipenali.procmin.genova@giustiziacert.it

Tribunale di sorveglianza di Genova

depositoattipenali.tribserv.genova@giustiziacert.it

Ufficio di sorveglianza di Genova

depositoattipenali.uffserv.genova@giustiziacert.it

Corte suprema di cassazione

depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali2.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali3.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali4.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali5.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it

Procura generale presso la Corte suprema di cassazione

depositoattipenali1.pg.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali2.pg.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali3.pg.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali4.pg.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali5.pg.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali6.pg.cassazione@giustiziacert.it



**TABELLA DELLE MAIL DEGLI ASSISTENTI DEI MAGISTRATI
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA**

assistente del Dott. Lari:	venerina.balzio@giustizia.it
assistente del Dott. Scorza Azzarà:	vilma.salvi@giustizia.it
assistente del Dott. Cinnella Della Porta:	valeria.sarzisartori@giustizia.it
assistente della Dott.ssa Bresci:	annamaria.firinu@giustizia.it
assistente della Dott.ssa Politi:	daniela.arduino@giustizia.it
assistente della Dott.ssa Marrali:	marilena.gentile@giustizia.it
assistente del Dott. Fornace:	lucia.deluca01@giustizia.it
assistente della Dott.ssa Baganè Pedretti:	silvana.canoro@giustizia.it
assistente del Dott. Salemi:	laura.canu01@giustizia.it
assistente della Dott.ssa Meglio:	daniela.zappulla@giustizia.it



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che stabilisce che “per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”;

Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante “regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”;

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”;

Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

Visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:



ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.
2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

ART. 2

(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari destinatari)

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento.
2. L'elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai seguenti Uffici Giudiziari:
 - Corte di Cassazione;
 - Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
 - Corti di Appello;
 - Procure Generali presso la Corte di Appello;
 - Tribunali;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale;
 - Tribunali per i Minorenni;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
 - Tribunali e Uffici di Sorveglianza.
 - Giudici di Pace

ART. 3

(Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
 - sono in formato PDF;
 - le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.



3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 4
(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia